

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO E D'UFFICIO
DELLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.12 DEL 19-05-2014

DEL COMUNE DI CASTRO DEI VOLSCI
Provincia di Frosinone

Numero 12 Del 19-05-2014

Oggetto: APPROVAZIONE ALIQUOTA IMPOSTA UNICA COMUNALE - TA=
SI.

L'anno duemilaquattordici il giorno diciannove del mese di maggio alle ore 19:00 si è riunito il Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, in sessione Ordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica.

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica :

Lombardi Massimo	P	DE SANTIS PIERGIUSEPPE	P
AMBROSI LEONARDO	P	MIGLIORI FRANCESCA	P
Galloni Giuseppe	P	CARACCI MARCO	P
BAGGIOSSI ALBERTO	P	PALOMBI CLAUDIO	A
DE PADUA GAETANO	P	MARZELLA CARMELA	P
NORMALENTI PIER LUIGI	P	MERFI DOMENICO	A
PERFILI MATTEO	P		

ne risultano presenti n. 11 e assenti n. 2.

Assume la presidenza il Signor NORMALENTI PIER LUIGI in qualità di PRESIDENTE.
Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dott.ssa ADRIANA FERRANTE.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei Signori:

PARERE: Favorevole IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del Servizio
F.to Dott. Giovanni Zomparelli

PARERE: Favorevole IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile del Servizio
F.to Dott. Giovanni Zomparelli

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA ed esaminata la proposta del Responsabile dell'Area Economico- Finanziaria che qui di seguito si riporta integralmente:

"IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

VISTA la Legge 27 dicembre 2013, n.147 (Legge di Stabilità per l'anno 2014),:

CONSIDERATO che ad opera dei commi da 639 a 705 della richiamata Legge n. 147/ 2013, è stata istituita l'Imposta Unica Comunale (.I.U.C.) a decorrere dal 1° gennaio 2014;

DELIBERA DI CONSIGLIO n. 12 del 19-05-2014 - pag. 1 - COMUNE DI CASTRO DEI VOLSCI

RILEVATO che la predetta imposta si basa su distinti presupposti:

- il primo presupposto è costituito dal possesso di immobili, correlato alla loro natura e valore,
- l'altro è collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;

PREMESSO :

che la I.U.C. è pertanto così composta:

- imposta municipale propria (**IMU**), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali,
- componente riferita ai servizi, che a sua volta si articola in:
 - tributo per i servizi indivisibili (**TASI**), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile,
 - tassa sui rifiuti (**TARI**), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

che con il presente atto si intende intervenire sulla componente I.U.C. relativa alla tassa per la copertura dei costi per i servizi indivisibili (TASI);

che la disciplina della I.U.C. per la componente relativa alla tassa sui servizi indivisibili, da applicare nel territorio comunale per l'anno 2014, è contenuta nel regolamento comunale per l'applicazione della I.U.C.-TASI;

EVIDENZIATO che con il predetto regolamento sono stati approvati i criteri e le modalità di applicazione del tributo sui servizi indivisibili e determinare le aliquote da deliberare;

ATTESO che i presupposti d'imposta sono stati disciplinati nel regolamento comunale nel rispetto delle disposizioni dettate dalla Legge n. 147/2013;

DATO ATTO:

che, per le peculiarità possedute dalla nuova tassa sui servizi, il soggetto passivo è colui che usufruisce dei servizi che devono trovare copertura con la TASI;

che possono essere assoggettati a TASI tutti gli immobili, ad esclusione di quelli espressamente indicati dalla normativa in materia di TASI;

che le norme regolamentari sono altresì conformi al dettato dell'art. 52, del D.Lgs. n. 446/97, che riconosce potestà regolamentare ai Comuni, così come confermata dall'art. 14, comma 6 del D.Lgs. n. 23/2011, recante "*disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale*" e dall'art. 1, comma 702, della richiamata Legge n. 147/2013;

EVIDENZIATO che le riduzioni disciplinate dal regolamento comunale rispettano i vincoli della normativa richiamata;

VISTA la disciplina concernente le modalità di calcolo della nuova tassa sui servizi indivisibili che, per la gran parte, mutua le disposizioni dalla normativa IMU;

PRECISATO:

che la base imponibile a cui fare riferimento, per l'applicazione dell'aliquota deliberata dal Comune, è la medesima prevista per il calcolo dell'IMU;

che l'aliquota di base per l'applicazione della TASI è stabilita nella misura dell'1 per mille ed il Comune può decidere di ridurre la predetta misura, fino all'azzeramento, in ragione della potestà regolamentare stabilita dall'articolo 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, così come confermata dal comma 702 della Legge n. 147/2013;

RILEVATO che il comma 677 impone inoltre che il Comune *“può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille”*;

VISTE le modifiche intervenute ad opera del D.L. 6 marzo 2014, n.16, che, integrando la predetta previsione, ha innalzato l'aliquota massima da adottare, per il solo anno 2014, disponendo che: *“per lo stesso anno 2014, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201, del 2011”*;

CONSIDERATO che, in ragione della predetta previsione, il comma 731 della Legge di Stabilità in parola, attribuisce ai Comuni un contributo, per un totale di 625 milioni di euro, che sarà ripartito tra i Comuni con decreto del MEF di concerto con il Ministero dell'Interno sentita la Conferenza Stato Città ed Autonomie Locali;

VERIFICATO che la facoltà di incrementare dello 0,8 per mille le aliquote per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale, non è più legata al vincolo dell'importo delle detrazioni concesse, bensì alla condizione secondo la quale le detrazioni deliberate siano finalizzate a contenere il carico della TASI entro i valori dell'IMU, anno 2012, in riferimento alla stessa tipologia di immobili;

PRESO ATTO dello specifico vincolo fissato per i fabbricati rurali ad uso strumentale, (di cui all'articolo 13, comma 8, del D.L. n. 201/2011), per i quali è stabilito che il limite di aliquota da applicare non può superare la misura dell'2 per mille;

EVIDENZIATO :

che, ai sensi del comma 683 della più volte citata Legge n. 147/2013 *“spetta al Consiglio comunale approvare le aliquote della TASI, in conformità con i servizi indivisibili e relativi costi, individuati analiticamente nell'apposito regolamento del tributo, alla cui copertura è finalizzato il tributo stesso e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili”*;

RITENUTO opportuno stabilire l'aliquota del tributo sui servizi indivisibili (I.U.C.-TASI), da applicare per l'anno 2014, nella misura del 1,8 per mille per le sole unità abitative adibite ad abitazione principale e relative pertinenze, intendendo come abitazione principale l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale principale e la

residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile, come previsto dalla normativa in materia;

VERIFICATO che in applicazione alle aliquote proposte in ambito I.U.C.-TASI, unitamente a quelle relative all'IMU, vengono rispettati i vincoli imposti dalle disposizioni normative di riferimento, in quanto la loro sommatoria è contenuta nei limiti di legge, come riportato nel prospetto riepilogativo che segue:

Aliquote per mille			
IMU	TASI	TOT	
0	1,8	1,8	Abitazioni principali e relative pertinenze, escluse categorie catastali A1, A8, A9 e relative pertinenze
4	1,8	5,80	Abitazioni principali categorie catastali A1, A8, A9 e relative pertinenze
10,6	0	10,6	Altri immobili
10,6	0	10,6	Aree fabbricabili
7,60	1,8	9,40	Secondo case concesse in comodato gratuito a parenti di primo grado
0	1,0	1,0	Fabbricati rurali ad uso strumentale

VERIFICATO che, in considerazione di quanto illustrato e delle aliquote proposte il gettito previsto a titolo di TASI, per l'anno 2014, è compatibile con i costi dei servizi indivisibili da indicare in bilancio;

CONSIDERATO che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione ;

EVIDENZIATO che la trasmissione delle delibere dovrà avvenire mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1, comma 3, del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni, nonché della comunicazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 28 febbraio 2014;

TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto si rinvia alle norme vigenti inerenti all'imposta unica comunale (IUC) per la componente TASI”;

Visti i pareri del Responsabile.

PROPONE

1. **DI RITENERE**, tutto quanto esposto in premessa parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. **DI APPROVARE**, le aliquote relative alla I.U.C.-TASI da applicare per l'anno d'imposta 2014, come specificato in premessa;
3. **DI DARE ATTO** che le motivazioni che hanno condotto all'approvazione della misura delle predette aliquote sono illustrate in premessa;

4. **DI DARE ATTO** che è rispettato il vincolo normativo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU non deve essere superiore, per ciascuna tipologia di immobile, all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013;
5. **DI DARE ATTO** che per tutti gli altri aspetti riguardanti la disciplina dell'imposta unica comunale per la componente relativa alla tassa sui servizi indivisibili (I.U.C.-TASI), si rinvia alle norme di legge ed al regolamento comunale per la disciplina della stessa;
6. **DI PROVVEDERE** alla trasmissione telematica della presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, mediante inserimento nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione, con le modalità indicate dal Comunicato del 28 febbraio 2014 del M.E.F.;

DATO ATTO che sulla presente proposta di deliberazione il revisore dei conti ha espresso parere favorevole”

Presenti n. 11

CON voti favorevoli n. 9– contrari 0 – astenuti 2 (Marco Caracci - Carmela Marzella)
espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

DI APPROVARE la proposta del Responsabile del Servizio Finanziario che deve intendersi integralmente riportata nel presente dispositivo;

Successivamente

IL CONSIGLIO COMUNALE

CON voti favorevoli n. 9– contrari 0 – astenuti 2 (Marco Caracci - Carmela Marzella)
espressi nelle forme di legge, dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente
F.to PIER LUIGI NORMALENTI

Segretario Comunale
F.to Dott.ssa ADRIANA FERRANTE

La presente deliberazione è stata dichiarata, con separata votazione, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, D. Lgs. 18.08.2000, n. 267.

Della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi dal 23-05-2014 al 07-06-2014.

Il Responsabile della Pubblicazione
F.to Carolina Testa

=====

Il presente atto diviene esecutivo in data 04-06-2014 in quanto sono trascorsi dieci giorni consecutivi dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, D. Lgs. 18.08.2000, n. 267).

Il Responsabile del Servizio Segreteria Generale
F.to Dott.ssa MOSCATO MARIA ASSUNTA

=====

E' copia conforme all'originale per gli usi consentiti dalla legge.

Castro dei Volsci, li

Il Responsabile del Servizio

.